Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 24 luglio 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 160 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1968, n. **811**.

Soppressione della Corporazione dei piloti del porto fluviale del Tevere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 maggio 1906, n. 200;

Visto il regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1413;

Visto l'art. 86 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1956;

Considerato l'attuale stato di non agibilità del porto del Tevere a causa dell'interrimento dei fondali e data la situazione in cui trovasi la Corporazione dei piloti del Tevere istituita con regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1413, priva di personale e di patrimonio e quindi di fatto praticamente inesistente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

E' soppressa la Corporazione dei piloti del Tevere istituita con regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1413.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1968

SARAGAT

NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 18. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1968, n. **812**.

Recupero e nuova ripartizione di settantaquattro posti di assistente ordinario di ruolo già riservati, per concorso, agli assistenti universitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti, per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario, di cui duemilacinquanta durante l'anno accademico 1966-67;

Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondente a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianità;

Visti i decreti presidenziali 1° aprile 1967, n. 343 e 4 luglio 1967, n. 639, con i quali, per l'anno accademico 1966-67, in applicazione della riserva contenuta nel predetto art. 15, sono stati complessivamente ripartiti fra le cattedre dei vari atenei n. 1638 posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti, debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Visti i decreti presidenziali 12 febbraio 1968, n. 344 e 12 marzo 1968, n. 602 con i quali vennero recuperati e nuovamente ripartiti ottantaquattro posti di assistente ordinario già riservati, per concorso, agli assistenti straordinari;

Considerato che, a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari, banditi ed espletati — per i posti di cui ai citati decreti presidenziali 1° aprile 1967, n. 343 e 4 luglio 1967, n. 639 — nei termini fissati dal terzo comma dello stesso art. 15 della legge n. 62, settantaquattro posti non risultano coperti o perchè i concorsi relativi sono andati deserti, o perchè non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I settantaquattro posti di assistente di ruolo, già attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei con il decreto presidenziale 1° aprile 1967, n. 343, sono recuperati dal contingente riservato:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI BARI	
Facoltà di giurisprudenza	
1) cattedra di diritto costituzionale	1
Facoltà di economia e commercio	
1) cattedra di lingua e letteratura inglese (per il corso di laurea in lingue e letterature straniere)	1
Facoltà di magistero	
1) cattedra di geografia	1
Facoltà di medicina e chirurgia	
1) cattedra di clinica ostetrica e ginecologica	1
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	
Facoltà di medicina e chirurgia	
1) cattedra di clinica medica generale e terapia medica	5
2) cattedra di clinica otorinolaringoiatrica .	1
Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali	
1) cattedra di chimica fisica	1
Facoltà di ingegneria	
1) cattedra di economia ed organizzazione industriale	1
Facoltà di agraria	
1) cattedra di microbiologia agraria e tecnica	1
UNIVERSITÀ DI CAGLIARI	
Facoltà di magistero	
1) cattedra di psicologia	1
Facoltà di medicina e chirurgia	
1) cattedra di clinica medica generale e terapia medica	1
UNIVERSITÀ DI CATANIA	
Facoltà di giurisprudenza	
1) cattedra di storia del diritto romano .	1

Numero dei posti
—

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di economia e commercio
1) cattedra di diritto commerciale 1

Facoltà di medicina e chirurgia
1) cattedra di clinica ortopedica . . . 1
2) cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali . . . 2
3) cattedra di clinica medica generale e terapia medica 1
4) cattedra di farmacologia 1

Facoltà di architettura
1) cattedra di tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni 1

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia
1) cattedra di radiologia . . . 1
2) cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica 1

Facoltà di ingegneria
1) cattedra di architettura navale 1

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina e chirurgia
1) cattedra di clinica pediatrica 1

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia
1) cattedra di lingua e letteratura francese 1

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di medicina e chirurgia
1) cattedra di clinica medica generale e terapia medica 1

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali
1) cattedra di fisica nucleare 1

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza
1) cattedra di istituzioni di diritto privato 2
2) cattedra di diritto costituzionale . . . 1
3) cattedra di filosofia del diritto 1

Facoltà di economia e commercio
1) cattedra di storia delle dottrine economiche 1

Facoltà di lettere e filosofia
1) cattedra di storia del risorgimento . . 1

Facoltà di medicina e chirurgia
1) cattedra di semeiotica medica 1

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali
1) cattedra di botanica 1
2) cattedra di geometria analitica 1

Facoltà di architettura
1) cattedra di analisi matematica e geometria analitica 1

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di agraria
1) cattedra di zootecnica generale 1

Numero dei posti
—

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di lettere e filosofia
1) cattedra di storia moderna 1

Facoltà di magistero
1) cattedra di lingua e letteratura italiana 1

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia
1) cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica 1
2) cattedra di clinica medica generale e terapia medica 1

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali
1) cattedra di zoologia 2

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di agraria
1) cattedra di patologia vegetale 1

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia
1) cattedra di letteratura latina 1

Facoltà di medicina e chirurgia
1) cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica 2

Facoltà di ingegneria
1) cattedra di disegno 1
2) cattedra di impianti chimici 1
3) cattedra di prove su macchine ed impianti elettrici 1
4) cattedra di radiotecnica 1
5) cattedra di meccanica razionale . . . 1
6) cattedra di teoria e tecnica dei sistemi aereomissilistici 1
7) cattedra di tecnologia dei materiali e chimica applicata 1
8) cattedra di chimica analitica e strumentazione 1
9) cattedra di ponti radio 1

Facoltà di agraria
1) cattedra di matematica 1

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze politiche
1) cattedra di storia dei trattati e politica internazionale 1

Facoltà di lettere e filosofia
1) cattedra di archeologia cristiana . . . 1

Facoltà di medicina e chirurgia
1) cattedra di chimica biologica 2
2) cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali 1

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali
1) cattedra di fisica generale I 4

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia
1) cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica 1
2) cattedra di clinica medica generale e terapia medica 1

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI TRIESTE	
Facoltà di economia e commercio	
1) cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario	1
POLITECNICO DI TORINO	
Facoltà di ingegneria	
1) cattedra di fisica tecnica	1

Art. 2.

I settantaquattro posti di assistente ordinario come sopra recuperati, vengono così ripartiti:

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA	
Università di Bari	
1) cattedra di diritto costituzionale	1
Università di Camerino	
1) cattedra di istituzioni di diritto privato	1
Università di Catania	
1) cattedra di storia del diritto romano	1
Università di Napoli	
1) cattedra di diritto privato comparato	1
2) cattedra di istituzioni di diritto privato	1
Università di Roma	
1) cattedra di storia del diritto italiano	1
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE	
Università di Bologna	
1) cattedra di istituzioni di diritto pubblico	1
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO	
Università di Firenze	
1) cattedra di diritto commerciale	1
Università di Napoli	
1) cattedra di storia delle dottrine economiche	1
Università di Pisa	
1) cattedra di lingua e letteratura latina (per il corso di laurea in lingue e letterature straniere)	1
Università di Trieste	
1) cattedra di istituzioni di diritto privato	1
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA	
Università di Bologna	
1) cattedra di filosofia della scienza	1
Università di Cagliari	
1) cattedra di paleografia e diplomatica	1
Università di Macerata	
1) cattedra di storia medioevale	1
Università di Padova	
1) cattedra di filologia greco-latina	1
Università di Palermo	
1) cattedra di lingua e letteratura italiana (per il corso di laurea in lingue e letterature straniere)	1
2) cattedra di etnologia	1
Università di Pisa	
1) cattedra di letteratura latina	1
Università di Roma	
1) cattedra di filologia e storia bizantina	1
2) cattedra di archeologia cristiana	1
FACOLTÀ DI MAGISTERO	
Università di Bari	
1) cattedra di lingua e letteratura latina	1
Università di Roma	
1) cattedra di storia della letteratura italiana moderna e contemporanea	1
2) cattedra di lingua e letteratura tedesca (lettore)	1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	
Università di Bari	
1) cattedra di clinica ostetrica e ginecologica	1
2) cattedra di clinica oculistica	1
3) cattedra di microbiologia	1
Università di Bologna	
1) cattedra di biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze	1
2) cattedra di psicologia	1
Università di Cagliari	
1) cattedra di clinica medica generale e terapia medica	1
Università di Firenze	
1) cattedra di farmacologia	1
2) cattedra di clinica ortopedica	1
3) cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali	2
4) cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica	1
5) cattedra di patologia generale	1
Università di Genova	
1) cattedra di neurochirurgia	1
Università di Messina	
1) cattedra di semeiotica chirurgica	1
2) cattedra di clinica pediatrica	1
Università di Modena	
1) cattedra di clinica medica generale e terapia medica	1
Università di Napoli	
1) cattedra di chirurgia pediatrica	1
2) cattedra di semeiotica chirurgica	1
3) cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
Università di Padova	
1) cattedra di chirurgia plastica	1
Università di Pisa	
1) cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica	2
2) cattedra di psichiatria	1
Università di Roma	
1) cattedra di genetica medica	1
2) cattedra di puericultura	1
3) cattedra di semeiotica medica	1
4) cattedra di chirurgia di pronto soccorso	2
5) cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica II	1
6) cattedra di clinica pediatrica II	1

	Numero dei posti
7) cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali	1
8) cattedra di chimica biologica	1
Università di Siena	
1) cattedra di medicina legale e delle assicurazioni	1
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI	
Università di Napoli	
1) cattedra di chimica biologica	1
2) cattedra di geometria superiore	1
3) cattedra di botanica	1
Università di Pavia	
1) cattedra di zoologia	1
2) cattedra di fisica II (per il biennio di ingegneria)	1
Università di Roma	
1) cattedra di analisi matematica I (2ª cattedra)	1
2) cattedra di fisica generale I	2
Istituto universitario navale di Napoli	
1) cattedra di tecnica della navigazione . .	1
FACOLTÀ DI INGEGNERIA	
Università di Pisa	
1) cattedra di meccanica razionale II .	1
2) cattedra di campi elettromagnetici e circuiti	1
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA	
Università di Napoli	
1) cattedra di elementi di architettura e rilievo dei monumenti	1
FACOLTÀ DI AGRARIA	
Università di Bari	
1) cattedra di mineralogia e geologia . . .	1
Università di Bologna	
1) cattedra di microbiologia agraria e tecnica	1
Università di Firenze	
1) cattedra di zootecnica speciale	1
Università di Milano	
1) cattedra di biochimica generale (per il corso di laurea in scienza delle preparazioni alimentari)	1
Università di Padova	
1) cattedra di zootecnica generale . . .	1
Università di Pisa	
1) cattedra di matematica	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 39. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. **813**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di giurisprudenza è aggiunto il seguente: « Istituto di diritto e di economia del lavoro ».

Gli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, relativi alle modalità per gli esami di laurea e per l'ammissione al conseguimento di una seconda laurea da parte dei laureati della facoltà di magistero sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 40. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta sopra un tema consigliato dal professore della materia scelta dal candidato.

La dissertazione scritta, in tre copie, deve essere presentata alla Segreteria non più tardi del 31 maggio e del 15 ottobre rispettivamente per la sessione estiva ed autunnale di esami.

L'argomento della dissertazione dovrà essere letterario, storico, geografico, pedagogico, filosofico per gli aspiranti alla laurea in materie letterarie; di carattere pedagogico psicologico, filosofico o storico per gli aspiranti alla laurea in pedagogia; per gli aspiranti alla laurea in lingue e letterature straniere dovrà riguardare la letteratura, la filologia e in generale la cultura delle rispettive nazioni.

Art. 41. — I laureati in materie letterarie che aspirino alla laurea in pedagogia vengono ammessi al 3° anno e devono sostenere i seguenti esami biennali: filosofia, storia della filosofia, pedagogia; devono inoltre, per essere ammessi all'esame di laurea, superare una prova scritta di cultura generale filosofica. Possono seguire detti corsi un anno soltanto, se durante gli studi per la laurea in materie letterarie abbiano seguito per due anni pedagogia e storia della filosofia e per un anno filosofia superando i relativi esami.

Art. 42. — I laureati in materie letterarie o in pedagogia che aspirino alla laurea in lingue e letterature

straniere vengono ammessi al 3° anno e devono seguire superando i relativi esami un corso biennale per una delle tre lingue straniere non ancora studiate per il conseguimento della prima laurea, un corso annuale per ciascuna delle altre due, ed un corso biennale per la lingua prescelta per la seconda laurea, che deve essere quella già studiata. I diplomati in vigilanza sono invece ammessi al secondo anno, e devono sostenere, superando i relativi esami, un corso biennale per una delle tre lingue straniere non ancora studiate per il conseguimento della prima laurea, un corso annuale per ciascuna delle altre due e tre annuali della letteraura relativa alla lingua prescelta per la seconda laurea, che deve essere quella già studiata. Essi sono anche tenuti a sostenere la prova scritta di latino. Tutti indistintamente, ove non li abbiano già seguiti durante gli studi per la prima laurea, devono seguire un corso annuale di filologia romanza e uno di filologia germanica e superare gli esami. Sono altresì tenuti alla prova scritta di cultura generale nella lingua nella quale hanno approfondito gli studi per il conseguimento della nuova laurea.

Art. 43. — I laureati in pedagogia che aspirino alla laurea in materie letterarie vengono ammessi al secondo anno, e devono seguire per un anno i corsi di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina, e di storia romana e per un triennio i corsi di geografia superando i relativi esami. Devono anche sostenere la prova scritta di traduzione dall'italiano in latino qualora non l'abbiano già sostenuta, e quella di cultura generale. Qualora essi, durante il corso per la laurea in pedagogia, abbiano seguito per un anno il corso di geografia superando i relativi esami vengono ammessi al terzo anno.

Art. 44. — I laureati in lingue e letterature straniere, purchè forniti di diploma di abilitazione magistrale o di maturità scientifica, che aspirino alla laurea in materie letterarie, vengono ammessi al 3° anno e devono seguire i seguenti insegnamenti e superare i relativi esami:

Lingua e letteraura italiana (biennale);
Lingua e letteratura latina (biennale);
Storia romana;
Geografia (biennale).

Più tre materie a scelta fra quelle complementari del corso di materie letterarie, purchè non già sostenute durante il corso per la prima laurea.

Devono, inoltre, sostenere la prova scritta di cultura generale e la prova scritta di traduzione dall'italiano in latino, qualora non l'abbiano già sostenuta.

Art. 45. — I laureati in lingue e letterature straniere, purchè forniti del diploma di abilitazione magistrale, o di maturità scientifica, vengono ammessi al 2° anno del corso di laurea in pedagogia con l'obbligo di seguire i seguenti insegnamenti sostenendo i relativi esami:

Pedagogia (triennale, a meno che non abbiano già sostenuto una prova annuale);

Storia della filosofia (biennale, a meno che non abbiano già sostenuto una prova annuale);

Filosofia (biennale).

Più due insegnamenti a scelta fra quelli complementari del corso di pedagogia, purchè non già sostenuti durante il corso di studio per la prima laurea.

Devono inoltre sostenere la prova scritta di cultura generale nelle discipline filosofiche.

Art. 46. — Coloro che siano forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e che aspirino alla laurea in pedagogia, vengono ammessi al 3° anno e debbono seguire per un biennio il corso di filosofia sostenendo i relativi esami, e debbono inoltre sostenere tre esami annuali a scelta fra quelli complementari del corso per la laurea in pedagogia. Debbono inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale filosofica e una di lingua latina. Qualora durante il corso per il conseguimento del diploma abbiano seguito un corso annuale di filosofia superandone il relativo esame, essi sono ammessi al quarto anno.

Art. 47. — Coloro che siano forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e che aspirino ad ottenere la laurea in materie letterarie, vengono ammessi al 3° anno, e devono seguire (sostenendo i relativi esami) per un biennio i corsi di lingua e letteratura italiana e di lingua e letteratura latina, per un anno quello di storia romana, di geografia e due a scelta fra i complementari del corso di laurea in materie letterarie. Devono inoltre sostenere la prova scritta di latino e quella di cultura generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 37. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. **814**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « A. Anile » di Raiano.

N. 814. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « A. Anile », di Raiano (L'Aquila), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 22. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1968, n. **815**.

Autorizzazione alla Lega nazionale per la difesa del cane, con sede in Milano, ad accettare un legato.

N. 815. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Lega nazionale per la difesa del cane, con sede in Milano, è autorizzata ad accettare il legato disposto dalla defunta Margherita Comida vedova Biondo, con testamento olografo pubblicato in Palermo per atto notaio Polizzi del 14 febbraio 1966, consistente in una rendita mensile di L. 150.000 da utilizzarsi per il funzionamento del rifugio per i cani abbandonati sito in località « La Favorita » in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 26. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1968, n. **816**.

Autorizzazione all'Università libera di L'Aquila ad acquistare un comprensorio immobiliare.

N. 816. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università libera di L'Aquila viene autorizzata ad acquistare, dall'Ente nazionale per l'assistenza alla gente del mare - E.N.A.G.M., con sede in Roma, un comprensorio immobiliare sito nel comune di L'Aquila, frazione Roio, località « Monteluco » di circa mq. 21.607, al prezzo di L. 155.000.000 ed alle condizioni e modalità stabilite nello schema di contratto di compra-vendita.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 47. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. **817**.

Modificazioni allo statuto dell'« Associazione filatelica triestina », con sede in Trieste.

N. 817. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono approvate le modificazioni apportate allo statuto dell'« Associazione filatelica triestina », con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 24. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1968, n. 818.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Sarno.

N. 818. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cava e Sarno in data 1° novembre 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Sarno (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 32. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1968.

Conferma del presidente dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, e ne è stato approvato lo statuto, e 30 maggio 1966, n. 547, che lo ha modificato all'art. 9;

Visto il proprio decreto 24 aprile 1964, col quale il cav. Luciano Savio è stato nominato, per un quadriennio, presidente dell'ente predetto;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla di lui conferma, ai sensi dell'art. 8 dello statuto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il cav. Luciano Savio è confermato, per un quadriennio, presidente dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(6908)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1968.

Modifica delle denominazioni delle circoscrizioni territoriali delle soprintendenze alle antichità di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Considerata la necessità di dare una migliore organizzazione alla tutela archeologica della regione del Lazio;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 823;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, art. 13;

Sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti a sezioni I, II, III e IV riunite, espresso nella seduta del 14 dicembre 1967;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione e la circoscrizione delle attuali soprintendenze alle antichità di Roma I, Roma II, Roma III, Roma IV e Roma V di cui alla legge 22 maggio 1939, n. 823 viene modificata come segue:

1) *Soprintendenza alle antichità di Roma*, comprendente il territorio del comune di Roma escluso:

a) il territorio meridionale dell'antica Caere ed il territorio dell'antica Veio, fino alla linea così delimitata, da ovest ad est;

le foci del fiume Arrone e il suo corso fino al raccordo con la via di Boccea; la via di Boccea fino al raccordo anulare; il raccordo anulare fino alla via Trionfale; la via Trionfale, per breve tratto, fino alla via Cassia; la via Cassia fino al bivio con la via Giustiniana; la via Giustiniana fino all'incrocio con la via Flaminia vecchia; la via Flaminia fino ai limiti del comune di Roma;

b) Ostia Antica e la zona litoranea fino alla linea formata, da nord-ovest a sud-est: dal corso del fiume Arrone, dalle sue foci fino all'incrocio con la linea ferroviaria Pisa-Roma; dal percorso della ferrovia Pisa-Roma fino a Ponte Galeria; quindi dal fosso Galeria; dal fiume Tevere fino a Vitinia; dal fosso di Malafede fino alla osteria del Malpasso; dalla strada nazionale Pontina;

c) il museo preistorico etnografico Pigorini, il museo della preistoria del Lazio, il museo nazionale di Villa Giulia, il museo della Porta Ostiense.

2) *Soprintendenza alle antichità di Ostia*: comprendente Ostia Antica e la zona litoranea del comune di Roma a sud e ad ovest dei seguenti confini: il corso del fiume Arrone, dalle sue foci all'incrocio con la linea ferroviaria Pisa-Roma; la stessa linea ferroviaria fino a Ponte Galeria; quindi il fosso Galeria, il fiume Tevere fino nei pressi di Vitinia; il fosso di Malafede fino all'osteria del Malpasso; la strada nazionale Pontina; comprende inoltre il museo della Porta Ostiense.

3) *Soprintendenza alle antichità del Lazio*: comprendente la parte sud-orientale della provincia di Roma fino al confine col territorio dei comuni di Roma, Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano (tali comuni esclusi); la provincia di Rieti; la provincia di Frosinone; la provincia di Latina.

4) *Soprintendenza alle antichità dell'Etruria meridionale*: comprendente i territori del comune di Roma esclusi dalla competenza della soprintendenza alle antichità di Roma sub *a*) del precedente numero 1; la parte nord-occidentale della provincia di Roma sino alla linea determinata, da sud-ovest a nord-est, dai comuni di Cerveteri, Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma, Formello, Sacrofano, Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano (tali comuni compresi) fino al confine con la provincia di Rieti; tutta la provincia di Viterbo; inoltre il museo nazionale di Villa Giulia.

5) *Soprintendenza alla preistoria e all'etnografia*: comprendente il museo preistorico etnografico « L. Pigorini » e il museo della preistoria del Lazio.

I limiti delle circoscrizioni territoriali delle prime quattro soprintendenze sono indicati schematicamente nella allegata carta topografica.

Art. 2.

Il presente decreto ha attuazione dal 16 marzo 1968.

Roma, addì 4 marzo 1968

Il Ministro: Gui

(6918)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1968.

Ricostituzione della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 339, sulla tutela del rapporto di lavoro domestico;

Visto l'art. 11 della sopradetta legge il quale prevede la costituzione di una commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1964 con il quale è stata costituita la commissione centrale di cui in argomento;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione di detta commissione per scaduto periodo di durata in carica dei componenti;

Vista la designazione del Ministro per l'interno;

Viste le designazioni delle associazioni sindacali di categoria, delle associazioni rappresentative delle famiglie, nonchè dei tre enti di patronato più rappresentativi; dopo opportuna valutazione del grado di rappresentatività degli organismi interessati, quale risulta dai dati di consistenza forniti e dalle risultanze sulla attività sindacale esplicata in concreto a tutela degli interessi dei lavoratori rappresentati;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.

Essa è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, in caso di assenza o di impedimento, da un suo delegato.

Art. 2.

La commissione di cui all'art. 1 è composta dai signori:

Tanzy dott. Manlio, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Onesti dott. Gennaro - Ravizza rag. Arcilio - Barili Clementina, in rappresentanza degli enti di patronato;

Barbieri dott.ssa Olga - Del Lungo Giacchetti dottoressa Mercedes - Barletta Nerina - Pagnotta comm. Roberto - Benincasa dott.ssa Antonietta - Bevilacqua professoressa Livia, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Fossati Piera - Baldo Amabile - Mari Tullio - Piras Daniele - Mignucci Augusto - Masiello Mario, in rappresentanza dei lavoratori.

Art. 3.

I membri della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

Le funzioni di segretario e di segretario supplente della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico sono disimpegnate rispettivamente dal dottor Malatesta Amelio e dal dott. Gambardella Vincenzo.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1968
Registro n. 8 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 30

(6913)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1968.

Sostituzione del rappresentante dei datori di lavoro in seno alla commissione centrale per l'integrazione dei guadagni degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, concernente l'istituzione, nell'ambito della Cassa per integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, di una gestione speciale per gli operai dell'edilizia e affini;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1963, con il quale è stata costituita la commissione centrale per la integrazione salariale a favore dei lavoratori dell'edilizia, prevista dalla legge citata sopra;

Considerato che il dott. Antonio Gambardella ha rassegnato le dimissioni da componente la detta commissione e che, in sua sostituzione, dalla organizzazione sindacale interessata è stato designato il dott. Massimo Angeleri;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Antonio Gambardella;

Decreta:

Il dott. Massimo Angeleri è nominato membro della commissione centrale per l'integrazione dei guadagni degli operai dipendenti dalle aziende industriali della edilizia ed affini, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Antonio Gambardella.

Roma, addì 18 giugno 1968

Il Ministro: Bosco

(6670)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1968.

Sostituzione di un membro della commissione consultiva di cui agli articoli 10 e 11 della legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale viene istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il proprio decreto del 24 aprile 1967, con il quale è stata costituita la commissione consultiva prevista dagli articoli 10 ed 11 della citata legge 13 maggio 1966, n. 303;

Vista la lettera di dimissioni da componente della detta commissione, presentata dal dott. Eduardo Porena, designato dalle organizzazioni a carattere nazionale della categoria dei commercianti;

Vista la designazione, in sua sostituzione, del dottor Mario Nicolaj, effettuata dalla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, che aveva, a suo tempo, designato il dott. Eduardo Porena;

Ritenuta la opportunità di accogliere le dimissioni presentate dal dott. Porena e di nominare, in sua sostituzione, il dott. Nicolaj;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del dott. Eduardo Porena da componente la commissione consultiva presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, prevista dall'art. 10 della legge 13 maggio 1966, n. 303, e in sua sostituzione, quale designato dalle organizzazioni a carattere nazionale della categoria dei commercianti, viene nominato componente della commissione stessa il dott. Mario Nicolaj.

Roma, addì 19 giugno 1968

Il Ministro: Restivo

(6792)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1968.

Trasferimento del comune di Genzano di Lucania dalla circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Acerenza a quella dei corrispondenti uffici di Potenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Acerenza al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Genzano di Lucania un migliore accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Il comune di Genzano di Lucania viene trasferito dalla circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Acerenza a quella dei corrispondenti uffici di Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1968

Il Ministro: Preti

(6664)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1968.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Parma ad ampliare la succursale del proprio magazzino generale, sita in località Cornocchio del comune di Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 17 dicembre 1949, 2 maggio 1950, 18 febbraio 1961 e 14 agosto 1964, con i quali il consorzio agrario provinciale di Parma è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Parma, via Fratti, 7 e succursali in alcune località della provincia di Parma;

Vista l'istanza in data 18 gennaio 1968, con la quale il consorzio suddetto ha chiesto di essere autorizzato ad ampliare con quattro celle frigorifere la succursale sita in località Cornocchio del comune di Parma;

Vista la deliberazione n. 52 del 22 gennaio 1968, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Vista la lettera n. 355/2126 del 15 gennaio 1968 con la quale l'ufficio del genio civile di Parma attesta che la costruzione delle celle frigorifere sopra indicate è stata realizzata in conformità al progetto a suo tempo approvato;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

Il consorzio agrario provinciale di Parma è autorizzato ad ampliare la succursale del proprio magazzino generale sita in località Cornocchio del comune di Parma, con le quattro celle frigorifere, di recente costruzione, del volume complessivo di 1400 metri cubi, meglio descritte nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo della istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In dette celle possono essere depositate merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nelle celle frigorifere di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari in vigore per il magazzino generale e le condizioni di tariffa approvate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma con la deliberazione n. 52 del 22 gennaio 1968.

La predetta Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(6907)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1968.

Sostituzione di membri del collegio sindacale della cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione emanate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1967, con cui è stato nominato il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Verona;

Vista la nota n. 9231 del 16 aprile 1968, con la quale la federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ha comunicato che la commissione provinciale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di Verona ha provveduto alla cancellazione dagli elenchi predetti del signor Bruno Delfanti, nominato col suddetto decreto sindaco effettivo in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Considerato che, per effetto dell'avvenuta cancellazione, il sig. Bruno Delfanti non è più in possesso dei requisiti per ricoprire la carica di sindaco effettivo della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Verona;

Vista la nota soprarichiamata con la quale la citata federazione nazionale ha trasmesso copia del verbale delle operazioni elettorali, svoltesi in data 24 marzo 1968, dal quale risulta designato, quale sindaco effettivo in rappresentanza della categoria dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio, il sig. Renzo Bercelli, già sindaco supplente presso la predetta cassa mutua provinciale e, quale sindaco supplente in rappresentanza della medesima categoria, il sig. Paolo Albasini, in sostituzione del sig. Renzo Bercelli, designato sindaco effettivo;

Ritenuto di dover provvedere alla integrazione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Verona;

Decreta:

Sono nominati i seguenti membri del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Verona:

Bercelli Renzo, sindaco effetttivo, in sostituzione di Delfanti Bruno, decaduto dalla carica per le ragioni esposte nelle premesse;

Albasini Paolo, sindaco supplente, in sostituzione di Bercelli Renzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: Bosco

(6671)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1968.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione emanate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1967, con cui è stato nominato il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Arezzo;

Vista la nota n. 9232 del 16 aprile 1968, con la quale la federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ha comunicato che la commissione provinciale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di Arezzo, in data 6 novembre 1967, ha provveduto alla cancellazione dagli

elenchi predetti del sig. Fedele Zurli, nominato col suddetto decreto sindaco effettivo in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Considerato che, per effetto dell'avvenuta cancellazione, il sig. Fedele Zurli non è più in possesso dei requisiti per ricoprire la carica di sindaco effettivo della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Arezzo;

Vista la nota soprarichiamata con la quale la citata federazione nazionale ha trasmesso copia del verbale delle operazioni elettorali, svoltesi in data 31 marzo 1968 per la elezione del sindaco effettivo in rappresentanza della categoria dei venditori ambulanti, dal quale risulta designato il sig. Remo Lucioli;

Ritenuto di dover provvedere alla integrazione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Arezzo;

Decreta:

Il sig. Remo Lucioli è nominato membro effettivo del collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Arezzo in sostituzione del sig. Fedele Zurli, decaduto dalla carica per le ragioni esposte nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: Bosco

(6672)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1968.

Ammissione di alcuni prodotti dolciari, che vengono esportati con bolletta mod. A/55, al beneficio della restituzione o dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione gravante sullo zucchero impiegato nella loro preparazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 del testo unico di leggi sullo zucchero, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924;

Visto l'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 2 luglio 1903, n. 347;

Sentito il laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

E' ammessa la restituzione dell'imposta interna di fabbricazione o dell'equivalente sovrimposta di confine sullo zucchero impiegato nella preparazione dei prodotti dolciari denominati « Crema al cioccolato » e « Crema alla vaniglia », che vengano esportati con bolletta mod. A/55.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovraimposta di confine è commisurata allo zucchero (saccarosio) accertato in detti prodotti mediante analisi dei relativi campioni da parte dei competenti laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

Art. 2.

Il fabbricante che intenda preparare i prodotti di cui all'art. 1 deve farne regolare domanda al Ministero delle finanze indicando:

1) il nome, cognome e residenza;
2) la natura e l'ubicazione dell'opificio;
3) le materie che intende impiegare;
4) il processo seguito nella lavorazione dei prodotti.

Il Ministero, riconosciuta l'opportunità di accogliere la domanda, provvede a disciplinare la concessione.

Art. 3.

Per la restituzione dell'imposta sui prodotti suindicati saranno seguite le norme e formalità vigenti riguardo agli altri prodotti, ammessi, quando si esportano, alla restituzione dei diritti sulle materie prime.

Art. 4.

La restituzione di cui al precedente art. 1 sarà convertita in abbuono qualora lo zucchero impiegato sia tuttora vincolato all'imposta di fabbricazione e nello stabilimento esista servizio di vigilanza da parte degli agenti dell'amministrazione finanziaria.

Roma, addì 24 giugno 1968

Il Ministro: Preti

(6794)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1968.

Nomina del direttore generale dell'ente di sviluppo nelle Marche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, contenente la delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, relativo alla istituzione degli enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria;

Vista la deliberazione n. 34/68, in data 25 marzo 1968, con la quale il presidente dell'ente di sviluppo nelle Marche, sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 12 marzo 1968, designa quale direttore generale dell'ente stesso, il dott. Ennio Barcaccia;

Visto l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1966/253;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, il dott. Ennio Barcaccia, è nominato direttore generale dell'ente di sviluppo nelle Marche.

Roma, addì 24 giugno 1968

Il Ministro: Restivo

(6790)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1968.

Integrazione della somma dovuta al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento dell'Associazione nazionale per i mutilati ed invalidi del lavoro;

Visto l'art. 181 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, il quale stabilisce in favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro una addizionale dell'1 per cento su i premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, demandando al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la determinazione con apposito decreto, della quota parte del gettito dell'addizionale predetta da devolvere al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro, tenuto conto del piano annuale dei corsi di addestramento;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1967, con il quale è stata determinata in L. 90.000.000 la somma dovuta per l'anno 1968 al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ai sensi delle predette disposizioni;

Visto l'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, il quale prevede l'aumento dell'assegno giornaliero di presenza agli allievi dei corsi ed ai familiari a carico;

Considerato che per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della predetta legge si rende necessaria l'erogazione a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di una somma complessiva di L. 22.000.000 ad integrazione della somma determinata con il decreto ministeriale 16 dicembre 1967;

Decreta:

E' stabilito il prelievo dal gettito dell'addizionale di cui all'art. 181 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, della somma complessiva di L. 22.000.000 da corrispondersi, per l'anno 1968 al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1968

Il Ministro: Bosco

(6954)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo del reduce » - Società cooperativa a r.l., con sede in Pieve Porto Morone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 8 aprile 1968, alla società « Cooperativa di consumo del reduce », società cooperativa a r. l., con sede in Pieve Porto Morone (Pavia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di consumo del reduce », società cooperativa a r. l., con sede in Pieve Porto Morone (Pavia), costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Rognoni in data 11 ottobre 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Cesare Antoninetti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1968

Il Ministro: Bosco

(6796)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1968.

Autorizzazione alla società per azioni « Delta - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, cauzioni, cristalli, furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile terzi, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Delta - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni in vari specificati rami danni, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Vista la circolare n. 145 del 7 gennaio 1960, concernente i criteri e le modalità di esercizio da seguire nella gestione tecnico-amministrativa dei rami credito e cauzioni e le rispettive categorie in cui sono raggruppati i rischi relativi;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni « Delta - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, cauzioni, cristalli, furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile terzi, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 4 luglio 1968

Il Ministro: Andreotti

(6741)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1968.

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1967 dagli istituti ed imprese che esercitano l'assicurazione e la riassicurazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 123 del citato testo unico in base al quale occorre procedere alla determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati dagli istituti e dalle imprese di assicurazioni ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Decreta:

L'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1967 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita e contro i danni nonchè dalle imprese di riassicurazione, è stabilita nella misura:

del 23 per cento per i premi di assicurazione sulla vita e la capitalizzazione;

del 22 per cento per i premi di assicurazione contro i danni;

del 15 per cento per i premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 5 luglio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(6795)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1968.

Sostituzione di due componenti del Comitato regionale per la programmazione economica. dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 2766/14.6 Div. Gab. del 26 giugno 1968 con la quale la prefettura di Bologna comunica che:

il dott. Francesco Cremona è stato nominato presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza, in sostituzione del ragionier Carlo Montagna dimissionario;

il sig. Giordano Persicani è stato nominato presidente dell'amministrazione provinciale di Piacenza, in sostituzione dell'avv. Franco Giacoboni, dimissionario;

Ritenuta la necessità di operare in seno al Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna le dovute sostituzioni;

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna i signori:

Cremona dott. Francesco, quale presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza, in sostituzione del rag. Carlo Montagna;

Persicani Giordano, quale presidente dell'amministrazione provinciale di Piacenza, in sostituzione dell'avv. Franco Giacoboni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1968

Il Ministro: COLOMBO

(6950)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1968.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 402 del 18 giugno 1968, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia comunica che il dottor Cosimo Settimo è stato nominato presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce in sostituzione dell'avv. Benedetto Leuzzi dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia l'avv. Benedetto Leuzzi con il dott. Cosimo Settimo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Cosimo Settimo è chiamato a far parte, quale presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia in sostituzione dell'avv. Benedetto Leuzzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1968

Il Ministro: COLOMBO

(6949)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 2-MN »

Ai sensi dellart. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto lo smarrimento dei quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 2-MN », a suo tempo assegnato alla ditta Bassoni Guido, con sede nel comune di Sermide (Modena), via Indipendenza.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Mantova.

(6980)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1968, registro n. 3 Turismo e spettacolo, foglio n. 31, è stato dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso straordinario presentato dal profugo Giorgi Giovanni in data 14 aprile 1967 per l'annullamento del provvedimento del Ministero del turismo e dello spettacolo con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla società S.A.U.T.E.C. (Società anonima udinese teatri e cinematografi) alla costruzione di una sala cinematografica, della capacità di posti ottocentottantadue, in Udine, in sostituzione del cinema « Cecchini ».

(6810)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Mario De Thomatis, nato a Imperia il 29 dicembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Genova in data 28 maggio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

Il dott. Raffaele Pinto, nato a Salerno il 18 aprile 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 22 luglio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(6825)

Il dott. Corrado Antignano, nato a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 30 ottobre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 16 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. Giancarlo Lavezzaro, nato a Torino il 2 aprile 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Genova a seguito degli esami di Stato svoltisi nel marzo 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(6826)

Il dott. Gian Carlo Setti, nato a Terenzo (Parma) il 13 settembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Parma a seguito degli esami di Stato svoltisi nel marzo 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

Il dott. Sergio Collalti, nato a Roma il 3 giugno 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Roma in data 2 gennaio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6827)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1968, registro n. 48, foglio n. 312, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dagli i.t.p. Melita Carbone Luigia, Carbone Concetta, Scionti Raffaele, Ruscica Giovanni, Guglielmino Paolo, Amino Angelo, Reale Lucia, Agati Maria, Tabbia Grazia, Celeste Giuseppe, Spano Ammatura Emma, Ammatura Maria, Calà Rosa, Ferlita Filippo, Bonini Vincenzo e Piccagnoni Virginia in Briotti, avverso l'ordinanza ministeriale 13 novembre 1964.

(6806)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1968, registro n. 36 Pubblica istruzione, foglio n. 109, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 28 ottobre 1965 dalla Federazione nazionale artisti, pittori, scultori, incisori e riconosciuta al Sindacato nazionale artisti siciliani, per la sua base associativa e per i suoi fini statutari estesi all'intero territorio dello Stato italiano, natura indubbiamente nazionale.

Con lo stesso decreto è stata dichiarata inammissibile la impugnazione incidentale prodotta dal predetto sindacato il 4 dicembre 1965.

(6958)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 48, foglio n. 26, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Bartolini Piero ed altri tredici insegnanti, avverso l'ordinanza ministeriale 26 maggio 1965, n. 231, nella parte in cui è previsto che al servizio prestato in qualità di i.t.p. è attribuito punteggio intero.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1968, registro n. 48, foglio n. 314, è stato in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla i.t.p. Melita Carbone Luigia, avverso le decisioni numeri 85 e 86 emesse dalla commissione di cui allart. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, sui ricorsi gerarchici prodotti dalla medesima insegnante in ordine alla mancata assegnazione, a titolo di completamento di orario, di due ore di applicazioni tecniche femminili nella scuola media di S. Croce Camerino (Ragusa).

(6805)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 48, foglio n. 27, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal dott. Giugliano Francesco, avverso la decisione della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, costituita presso il provveditorato agli studi di Potenza, reiettiva di un ricorso gerarchico proposto contro il punteggio attribuitogli nella graduatoria provinciale dei laureati, per l'insegnamento di lingua e letteratura francese.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1968, registro n. 48, foglio n. 313, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla i.t.p. Melita Carbone Luigia, avverso l'articolo 11 lettera *B*) dell'ordinanza ministeriale 25 febbraio 1965, sugli incarichi e le supplenze.

(6784)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1968, reg. n. 44 Pubbl. istruz., foglio n. 266 è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sig. Evan Morelli avverso il decreto ministeriale 7 aprile 1965 con il quale è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, al Parco del Ristorante Calzavecchio, sito in comune di Casalvecchio di Reno (Bologna).

(6917)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano delle zone nel comune di Fabriano

Con decreto provveditoriale in data 4 luglio 1968, n. 1432, è stato approvato il piano delle zone per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Fabriano (Ancona) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6916)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'« Ente Rinascita Istriana », con sede in Trieste, ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Opicina appartenente al demanio dello Stato.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, l'« Ente Rinascita Istriana », con sede in Trieste, è stato autorizzato, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Opicina (Trieste) appartenente al demanio dello Stato e allibrato alla partita tavolare 3973 c.t. del Codice civile di Opicina.

(6952)

Autorizzazione al comune di Alia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Alia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.660.096, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7051)

Autorizzazione al comune di Palazzolo Acreide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Palazzolo Acreide (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7052)

Autorizzazione al comune di Alatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1968, il comune di Alatri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7044)

Autorizzazione al comune di Paterno Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1968, il comune di Paterno Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.155.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7045)

Autorizzazione al comune di Paludi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1968, il comune di Paludi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.912.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7046)

Autorizzazione al comune di Castelmauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1968, il comune di Castelmauro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.620.732, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7047)

Autorizzazione al comune di Sepino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1968, il comune di Sepino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.180.539, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7048)

Autorizzazione al comune di San Basilio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1968, il comune di San Basilio (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7049)

Autorizzazione al comune di Maracalagonis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1968, il comune di Maracalagonis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7050)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita in bottiglie dell'acqua minerale « Paradiso »

Con decreto n. 968 del 5 luglio 1968 la Società a r. l. « Sorgente Paradiso » con sede in Ponticino (Arezzo), è autorizzata a continuare la libera vendita, per uso di bevanda, dell'acqua medio-minerale naturale nazionale denominata « Paradiso » che sgorga dalla sorgente omonima in località del comune di Laterina (Arezzo).

L'acqua minerale verrà imbottigliata, come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di due litri, un litro, ½ litro ed ¼ di litro, contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 11,2 per i recipienti da 2 e da 1 litro, di cm. 12 × cm. 8,3 per i recipienti da ½ litro e da ¼ di litro, suddivise in tre riquadri, delimitati da una cornice lineare azzurra.

Nel riquadro di sinistra saranno riportati i dati relativi alle sostanze chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita nel marzo 1966 dal prof. Danilo Cozzi, direttore dell'Istituto di chimica analitica dell'Università di Firenze.

Il colore, i disegni e le diciture del riquadro centrale rimarranno invariati, rispetto a quello della etichetta autorizzata con il decreto ACIS n. 551 del 28 marzo 1951.

Sarà soltanto omessa la dicitura « gassosa naturale alcalina gradevole al palato » che nella etichetta del citato decreto figurava sotto l'indicazione della provincia ed inoltre in fondo allo stesso riquadro, sarà riportata a nuova ragione sociale.

Nel riquadro di destra, in alto, sarà riportato il giudizio di purezza batteriologica formulato, in data 30 gennaio 1968 dal prof. Giuseppe Mazzetti direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Firenze, ed in basso, saranno riportate notizie sulla sorgente e le proprietà terapeutiche dell'acqua minerale.

In fondo gli estremi del presente decreto.

Il tutto simile agli esemplari allegati al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(6920)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Sfruz », con sede in comune di Sfruz e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1968, registro n. 10, foglio n. 262, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Sfruz », con sede nel comune di Sfruz (Trento), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Biasi Renzo, Ossanna Dario, Cavosi Elio, Polli Zefferino, Biasi Fabio, Fedrizzi Vigilio e Polli Aurelio Dionigio.

(6948)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento al patrimonio dello Stato di un'area di mq. 200, facente parte del campo di tiro a segno in comune di Asso.

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministero delle finanze, in data 20 giugno 1968, n. 409, è stato dismesso dal demanio pubblico - ramo Difesa-Esercito e trasferito tra i beni patrimoniali disponibili dello Stato l'aliquota di terreno di mq. 200, facente parte dell'ex poligono di tiro a segno sito nel comune di Asso (Como), censito nel catasto del predetto comune al foglio di mappa 1 di Scarenna con il mappale 249 (parte).

(6933)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale

(*Unica pubblicazione*) Avviso n. 9

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta semestrale appresso indicato, relativo al certificato della rendita 5 % - 1935, n. 268602 del capitale nominale di L. 986.500, intestato al comune di Castrigano del Capo (Lecce).

Tagliando n. 65 *di scadenza* 1° *gennaio* 1968 *di L.* 24.622,50.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali maturati sul tagliando predetto.

(6961)

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 102 Mod. 241 D.P. — Data: 2 settembre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Udine — Intestazione: Visintini Luigi nato a S. Giovanni al Natisone il 25 febbraio 1935 — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 Mod. 241 D.P. — Data: 6 novembre 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Foggia — Intestazione: De Sanctis Augusto Maria, Elvira, Anna, Aurora Da S. Marco Lamis — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 55.700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6962)

Revoche di accreditamento di notai

A seguito dell'avvenuto trasferimento del notaio dottor Eduardo Imbellone dal comune di Frosinone a quello di Roma, è stato revocato, con decreto ministeriale 3 luglio 1968, l'accreditamento presso la direzione provinciale del tesoro di Frosinone per le operazioni di debito pubblico, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 21 dicembre 1955.

A seguito della dispensa dall'ufficio per limiti di età del notaio dott. Giuseppe Gili, a decorrere dal 29 luglio 1968, è stato revocato, con decreto ministeriale 3 luglio 1968, l'accreditamento presso la direzione provinciale del tesoro di Torino per le operazioni di debito pubblico, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 22 giugno 1937.

(6963)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1968, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 137, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dal sig. Nobile Giovanni avverso la delibera con la quale il comitato centrale dell'I.N.C.I.S. ha confermato l'assegnazione di un alloggio in Bolzano, disposta in favore del sig. Di Gaetano Santo dal locale comitato provinciale I.N.C.I.S.

(6713)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 23 luglio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,32	622 —	622,08	622,06	621,90	622,33	622,03	622,06	622,32	622,05
$ Can.	580,15	579,80	580,25	579,80	579 —	579,74	579,75	579,80	580,15	580,10
Fr. Sv.	144,81	144,75	144,71	144,755	144,70	144,95	144,76	144,755	144,81	144,75
Kr. D.	82,80	82,80	82,7550	82,75	82,90	83,11	82,74	82,75	82,80	82,80
Kr. N.	87,12	87,05	87,12	87,095	87,20	87,22	87,10	87,095	87,12	87,12
Kr. Sv.	120,45	120,35	120,42	120,455	120,30	121,15	120,45	120,455	120,45	120,40
Fol.	171,80	171,67	171,68	171,65	171,80	172,02	171,68	171,65	171,80	171,80
Fr. B.	12,47	12,445	12,45	12,4475	12,45	12,24	12,4475	12,4475	12,47	12,46
Franco francese	125,14	125,08	125,10	125,075	125 —	125,25	125,06	125,075	125,14	125,44
Lst.	1488,50	1487,64	1487,95	1487,70	1487,25	1488,31	1487,80	1487,70	1488,55	1487,80
Dm. occ.	155,24	155,17	155,18	155,19	155,10	155,70	155,175	155,19	155,24	155,17
Scell. Austr.	24,11	24 —	24,105	24,1020	24,10	24,22	24,1025	24,1020	24,11	24,11
Escudo Port.	21,75	21,76	21,75	21,7475	21,80	21,86	21,765	21,7475	21,75	21,75
Peseta Sp.	8,93	8,90	8,93	8,9260	8,90	8,98	8,9275	8,9260	8,93	8,93

Media dei titoli del 23 luglio 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,90
Redimibile 3,50 % 1934	100,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,05
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,50
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 luglio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,045
1 Dollaro canadese	579,775
1 Franco svizzero	144,757
1 Corona danese	82,745
1 Corona norvegese	87,097
1 Corona svedese	120,452
1 Fiorino olandese	171,665
1 Franco belga	12,447
1 Franco francese	125,067
1 Lira sterlina	1487,75
1 Marco germanico	155,182
1 Scellino austriaco	24,102
1 Escudo Port.	21,756
1 Peseta Sp.	8,927

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Associazione fra contadini aspiranti alla proprietà terriera - A.C.A.P. », con sede in Siena.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 giugno 1968 il rag. Pietro De Mossi è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Associazione fra contadini aspiranti alla proprietà terriera - A.C.A.P. », con sede in Siena, in sostituzione del dott. Eliseo Bellocci, deceduto.

(6914)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Redentore », con sede in Bari

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 luglio 1968, la società cooperativa di produzione e lavoro « Redentore », con sede in Bari, costituita per rogito Serrone in data 28 luglio 1964, rep. 5005, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Nicola De Feo.

(6955)

Scioglimento della società « Cooperativa campo sportivo monzese », con sede in Monza

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 luglio 1968, la società « Cooperativa campo sportivo monzese », con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Mascheroni in data 21 gennaio 1923, repertorio 8875, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Francesco Mirabelli.

(6956)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Codroipo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Codroipo, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 24 giugno 1968, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Codroipo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Codroipo (Udine), in liquidazione coatta, il dott. Alessandro Dorigo è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6947)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA
ROMA

Concorso pubblico per esami a ventisei posti di vigilatrice d'infanzia di 4ª classe in prova del ruolo provinciale delle vigilatrici d'infanzia (carriera esecutiva).

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 766 in data 7 maggio 1968 della Giunta Esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1967;

Rende noto

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami a ventisei posti di vigilatrici d'infanzia di 4ª classe in prova del ruolo provinciale delle vigilatrici d'infanzia (carriera esecutiva).

Art. 2.

Per l'ammisisone al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornite di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e diploma professionale di vigilatrice di infanzia;

b) essere di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia. Per le dipendenti di ruolo dell'Opera si prescinde da qualsiasi limite di età;

c) essere cittadina italiana. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtu di apposito decreto;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Non possono comunque essere ammesse coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., Lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data e il luogo di nascita. Le aspiranti che, pure avendo superato il 32° anno, chiedano l'ammissione al concorso perché in possesso di uno o piu requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, specificandolo;

se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì in caso affermativo, di non essere state destituite o dispensate dall'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito delle candidate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge. Per le dipendenti dello Stato, dell'Opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma delle aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del predetto art. 3.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla sede centrale O.N.M.I.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una orale e si effettueranno in base al seguente programma:

1) figura della vigilatrice d'infanzia: suoi compiti presso la O.N.M.I.;

2) nozioni di igiene generale e di puericultura;

3) cenni sulle comuni malattie infettive e parassitarie nell'infanzia: loro profilassi;

4) nozioni di pronto soccorso;

5) cenni sull'organizzazione e sui compiti dell'O.N.M.I.; ordinamento e funzionamento delle istituzioni dell'Opera.

La prova scritta verterà sulle sole materie indicate ai numeri 1) e 2); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

Le candidate avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove di esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Art. 8.

Le candidate che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Presidenza della O.N.M.I., Lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria delle candidate che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le concorrenti dichiarate idonee che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a dette concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria stessa, oltre quelli messi a concorso, nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza delle vincitrici, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di 6 mesi ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine, le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a fare pervenire alla Presidenza dellO.N.M.I. nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 32.

Le concorrenti le quali, pure avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8.

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 400, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona bondotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal direttore sanitario del comitato provinciale O.N.M.I. nella cui giurisdizione l'aspirante stessa risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

Le candidate invalide di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre le concorrenti a tutti i necessari accertamenti a complemento della visita medica di cui sopra;

g) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, in originale o in copia autenticata nelle forme di legge, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

h) diploma professionale di vigilatrice d'infanzia, come sopra.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Le candidate che dimostrino di essere impiegate di ruolo in servizio presso l'Opera possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) del precedente art. 10 unitamente allo stato di servizio rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 12.

Le vincitrici del concorso saranno nominate vigilatrici d'infanzia di 4ª classe in prova del ruolo provinciale delle vigilatrici d'infanzia (carriera esecutiva), per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole le vincitrici conseguiranno la nomina in ruolo, con la qualifica di vigilatrici d'infanzia di 4ª classe del ruolo provinciale delle vigilatrici d'infanzia (carriera esecutiva), con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera per tale qualifica (L. 890.400 annue oltre agli assegni per carichi di famiglia ed alla indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni).

Le vincitrici, invece, che fossero ritenute non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziate.

Art. 13.

Le vincitrici del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Roma, addì 10 giugno 1968

Il presidente: GOTELLI

Il direttore generale: CUTTITTA

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Presidenza dell'O.N.M.I. - Lungotevere Ripa, 1. — ROMA

La sottoscritta . . . . residente *oppure* domiciliata in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammessa al concorso per esami a ventisei posti di vigilatrice d'infanzia di 4ª classe in prova del ruolo provinciale delle vigilatrici d'infanzia (carriera esecutiva), indetto il 10 giugno 1968.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nata a . . . . il . . . . . . (1);

b) è cittadina italiana;

c) è iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . . *oppure* (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso del diploma professionale di vigilatrice d'infanzia;

f) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . .;

g) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorsa nè nella destituzione nè nella dispensa dall'impiego (4).

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni: . . .

Data . . . .

Firma (5)

. . . .

---

(1) Le concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 32 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata nelle forme di legge. Per le dipendenti statali, dell'Opera, o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6919)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso riservato per il conferimento di venticinque posti nelle prime tre qualifiche del ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente il riordinamento dela sperimentazione agraria e l'istituzione dei nuovi ruoli del personale della ricerca e della sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per il conferimento di venticinque posti nelle prime tre qualifiche del ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, carriera di concetto, di cui alla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Il concorso è riservato al personale assunto, a tutto il 31 dicembre 1965, dagli istituti o stazioni di sperimentazione agraria — compresi gli enti consorziali di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, comunque denominati ed assorbiti nei nuovi istituti scientifici e tecnologici a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 — con qualifiche formalmente equiparate, ai fini del trattamento economico, al personale statale, purchè in possesso dei requisiti generali previsti per l'assunzione nei ruoli statali, prescindendo dal limite massimo di età, e di uno dei seguenti diplomi rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti: di maturità scientifica o classica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, di geometra, di segretario di azienda o di addetto alle segreterie d'azienda, di contabile d'azienda o di addetto alla contabilità d'azienda, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale del personale, ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non verranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano al Ministero oltre detto termine.

La domanda dovrà essere corredata da una attestazione dell'ente di appartenenza, a firma del presidente o del commissario, in cui risultino dichiarati — oltre al nome e cognome, luogo e data di nascita del concorrente — gli estremi dell'atto di assunzione, la data e la qualifica di assunizone — formalmente equiparata, ai fini del trattamento economico, al personale statale — nonchè le eventuali successive qualifiche e le relative decorrenze.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome; il luogo e la data di nascita;

2) il titolo di studio posseduto;

3) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo equiparato;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti od i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, ed i procedimenti penali pendenti;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

9) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o vistata dal direttore dell'ente di appartenenza.

Art. 3.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di un colloquio e di una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il colloquio e la prova pratica non s'intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.

Il diario delle prove verrà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle stesse.

Espletate le prove, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nel colloquio e di quello riportato nella prova pratica.

Art. 4.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito.

A tal fine, i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza in loro possesso, dovranno far pervenire al Ministero, entro venti giorni dala data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, opure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati e gli invalidi civili: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro;

d) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

h) i figli degli invalidi di guerra: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

i) i figli degli invalidi per servizio o degli invalidi del lavoro, le madri e le sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, di caduti per servizio o di caduti sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

i profughi dall'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 5.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenre al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto e stato trascritto;

2) titolo di studio originale o copia debitamente autenticata.

Non sono validi i certificati presentati in luogo del diploma originale o della copia di esso;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini della disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1956, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 7.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno collocati nelle prime tre qualifiche del ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria a seconda dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza in categoria corrispondente alla carriera cui appartiene detto ruolo, valutata a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in base alle anizanità richieste dalle vigenti disposizioni generali per il conseguimento delle qualifiche stesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1968
Registro n. 8, foglio n. 254

PROGRAMMA DI ESAME

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche;

Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;

Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e privato.

Roma, addì 27 marzo 1968

Il Ministro: RESTIVO

(6094)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 05620 in data 25 maggio 1966, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1965;

Visti i decreti di nomina della commissione giudicatrice del concorso e di ammissione delle concorrenti;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

E' approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa:

1. Cerè Giuseppina	punti	69,531	su 120
2. Venturino Iole	»	67,168	»
3. Mansi Teresa	»	64,081	»
4. Capo Teresa	»	59,176	»
5. Esposito Giovanna	»	58,750	»
6. Bove Luisa	»	58,500	»
7. Savo Adua	»	58,156	»
8. Di Nobile Gerarda	»	57,548	»
9. Sibilia Antonia	»	57,087	»
10. Strollo Rosina	»	56,750	»
11. Lava Diamantina	»	56,137	»
12. Fischetti Maria	»	55,937	»
13. Cerrone Vilma	»	55,500	»
14. Russo Anna	»	55,475	»
15. Preziosi Natalina	»	55,412	»
16. Cientanni Lucia	»	55,200	»
17. D'Antonio Elena	»	53,375	»
18. De Leo Giuseppina	»	52,685	»
19. De Stefano Lidia	»	51,662	»
20. Marsina Giuliana Cosima	»	50,750	»
21. Zarra Rosa	»	50,593	»
22. Pini Ernesta	»	50,562	»
23. Pacelli Carmela Flora	»	50,218	»
24. Sarnicola Antonia	»	49,731	»
25. Di Salvatore Elena	»	48,562	»
26. Siervo Santina	»	48,381	»
27. Mammato Giuseppina	»	48,050	»
28. De Riso Rita	»	47,665	»
29. Persico Costanza	»	47,662	»
30. Cacciola Caterina	»	47,593	»
31. Benedetti Ebe	»	47,387	»
32. Li Causi Rosa	»	46,747	»
33. Turchetti Maria	»	46,162	»
34. Napolano Vincenza	»	45,175	»
35. Esposito Maria	»	45,062	»
36. Iodice Giuseppe	»	43,781	»
37. Zambito Vincenza	»	43,665	»
38. Letizio Anna	»	42,250	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, dei comuni interessati e della prefettura di Salerno.

Salerno, addì 25 giugno 1968

Il medico provinciale: GALLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7120 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1965, bandito con decreto n. 05620 in data 25 maggio 1966;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

Le sottoindicate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1. Cerè Giuseppina: Mercato S. Severino;
2. Venturino Iole: Contursi;
3. Mansi Teresa: S. Marzano sul Sarno;
4. Capo Teresa: Ogliastro Cilento;
5. Esposito Giovanna: Camerota-Lentiscosa Marina;
6. Bove Luisa: Giungano;
7. Savo Adua: Petina;
8. Di Nobile Gerarda: Aquara;
9. Sibilia Antonia: Casalvelino;
10. Strollo Rosina: Torchiara-Prignano Cilento;
11. Lava Diamantina: Montecorvino Pugliano;
12. Fischetti Maria: Bellosguardo;
13. Cerrone Vilma: Piaggine;
14. Russo Anna: Monte S. Giacomo;
15. Preziosi Natalina: Stio;
16. Cientanni Lucia: Montecorice;
17. D'Antonio Elena: Cannalonga;
18. De Leo Giuseppina: Montano Antilia;
19. De Stefano Lidia: Ispani;
20. Marsina Giuliana Cosima: S. Mauro Cilento;
21. Zarra Rosa: Valle dell'Angelo;
22. Pini Ernesta: Cuccaro Vetere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di quest'ufficio, dei comuni interessati e della prefettura di Salerno.

Salerno, addì 25 giugno 1968

Il medico provinciale: GALLO

(6719)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 225 dell'8 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1968, col quale veniva assegnata la condotta medica di Villaricca al vincitore del posto vacante al 30 novembre 1964;

Considerato che, a seguito della mancata accettazione dell'avente diritto, comunicata con nota del comune n. 1991 del 3 maggio 1968, si è resa vacante la sede stessa;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta al concorrente che vi ha diritto secondo le indicazioni preferenziali apposte nella relativa domanda di ammissione;

Vista la graduatoria generale;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Al dott. D'Aniello Luigi è assegnata la condotta medica del comune di Villaricca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia, e per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 28 giugno 1968

Il medico provinciale: CANALIS

(6922)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 190 del 30 gennaio 1968, con cui è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1967;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 13 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sud decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Viste le terne proposte dai comuni interessati e dall'ordine dei veterinari;

Preso atto delle designazioni formulate dal Ministero delle sanità e dalla prefettura di Sassari;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e così costituita:

Presidente:

Pellati dott. Nicolò, ispettore generale, in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Sassu dott. Alberto Manlio, direttore di sezione, in servizio presso la prefettura di Sassari;

De Laurentis Nisii dott. Amedeo, ispettore generale veterinario, in servizio presso il Ministero della sanità;

Corticelli prof. Bruno, docente di ruolo presso l'Università di Sassari;

Ubertalle prof. Antonio, docente di ruolo presso l'Università di Sassari;

Cottoni dott. Giovanni, veterinario condotto.

Segretario:

Crescenzo dott. Guglielmo, consigliere di 2ª classe, in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Cagliari.

Le prove di esame non possono aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, esse avranno luogo in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma sarda e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio veterinario provinciale della prefettura e dei comuni interessati.

Sassari, addì 2 luglio 1968

Il Veterinario provinciale

(6945)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 829 Vet. in data 23 dicembre 1966, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 1604 Vet. in data 19 ottobre 1967, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvata con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1966:

1. Finati Filippo . . . . punti 84,444 su 120
2. Borello Stefano . . . . . » 78,006 »
3. Lanzetti Marco . . . . . » 69,444 »
4. Bergiotti Emilio . . . . . » 69,284 »
5. Perosino Giuseppe . . . . » 68,845 »
6. Laudani Nicolò . . . . . » 68,151 »
7. Basso Giuseppe . . . . punti 68,100 su 120
8. Demagistris Francesco . . . . » 67,808 »
9. Gazzola Agostino . . . . » 66,424 »
10. Maletto Romano . . . . . » 65,500 »
11. Robaldo Antonio . . . . . » 63,145 »
12. Torroni Giacomo . . . . . » 60 — »
13. Favero Gabriele . . . . . » 57,500 »
14. Meineri Lorenzo . . . . . » 57,323 »
15. Pionzio Mario . . . . . » 57,280 »
16. Calliera Giovanni . . . . . » 55 — »
17. Alasonatti Mario . . . . . » 53,150 »
18. Masino Renato, precede per età . » 52,50 »
19. Viassone Giovanni . . . . » 52,50 »
20. Ghiringhelli Antonio, precede per età » 52 — »
21. Barale Gilberto . . . . . » 52 — »
22. Goffredi Carlo, precede per età . » 50 — »
23. Petrini Onorato . . . . . » 50 — »
24. Boveri Angelo, precede per età . . » 48 — »
25. Radice Giambattista, precede per età » 48 — »
26. Sachi Giuseppe . . . . . » 48 — »
27. Crespi Antonio . . . . . » 42,50 »
28. Bo Bernardo, precede per età . . » 42 — »
29. Favaro Silvio, precede per età . . » 42 — »
30. Cassone Fausto . . . . . » 42 — »

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Cuneo, addì 10 giugno 1968

Il veterinario provinciale: FERRARI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2689/68 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1966;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1966, per la sede indicata a fianco di ciascuno:

1) Finati Filippo: condotta consorziale di Diano D'Alba Serralunga D'Alba-Rodello-Montelupo Albese-Sinio;

2) Borello Stefano: condotta comunale di Demonte.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e verrà pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale, all'albo pretorio della prefettura e dei comunii interessati.

Le amministrazioni dei comuni di Demonte e Diano D'Alba, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei veterinari vincitori della rispettiva condotta.

Cuneo, addì 10 giugno 1968

Il veterinario provinciale: FERRARI

(6816)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.